

Publicato il 12/09/2022

N. 07897/2022REG.PROV.COLL.
N. 08549/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 8549/2021, proposto dal Comune di Besana Brianza (MB), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

– la Associazione -OMISSIS-, con sede in-OMISSIS-(MB), appellante incidentale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Bauccio ed Aldo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

– la -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti e concernente i titoli edilizi dell'appellata per la ristrutturazione dell'ex-capannone industriale sito in Besana Brianza, alla via -OMISSIS- n. 36;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sola Associazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 3 marzo 2022 il Cons. Silvestro Maria Russo, previa richiesta delle parti di passaggio della causa in decisione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – L'Associazione -OMISSIS-, sodalizio culturale e religioso per la diffusione della -OMISSIS-con sede in-OMISSIS-(MB), il 10 febbraio 2020 ha chiesto al Comune di Besana in Brianza (MB) di subentrare alla SCIA n. 114 del 28 maggio 2019, a suo tempo presentata dalla dante causa -OMISSIS-s.r.l. per la manutenzione straordinaria del capannone produttivo colà sito in via -OMISSIS- n. 36, ricadente in zona per insediamenti produttivi.

Il Comune, ritenendo plausibile la trasformazione del capannone, oggetto di ristrutturazione pesante (con la formazione d'un solaio di mq 400 ed altezza di m 2,70, ossia circa il 50% di SLP in più rispetto a quella esistente al p.t.), in luogo di culto, dopo un'interlocuzione con l'Associazione il 20 febbraio 2020 le ha chiesto di proporre una nuova SCIA, non potendosi imputare alla subentrante le dichiarazioni rese dalla sua dante causa.

Detta Associazione ha allora impugnato la nota comunale avanti al TAR Lombardia, con il ricorso NRG 1052/2020, ritenendola ostantiva per il prosieguo dei lavori edili e deducendo vari profili di illegittimità. Nelle more, il 16 settembre 2020 essa ha presentato la nuova e sostitutiva SCIA n. 164, che ha previsto rilevanti modifiche strutturali ed interne all'ex-capannone, con conseguente cambio di destinazione d'uso di esso da produttivo a terziario. Sicché il Comune ha dapprima annullato in autotutela la SCIA n. 114/2019, statuizione, questa, gravata al TAR impugnato con il primo atto per motivi aggiunti. Quindi, ha emanato il provvedimento inibitorio del 6 ottobre 2020 nei confronti della SCIA n. 164/2020, a causa delle riscontrate criticità, nonché di vari atti ulteriori, anche dopo la concessione della misura cautelare

da parte del TAR, gravati dall'Associazione ricorrente con un secondo atto per motivo aggiunti (depositato il 5 gennaio 2021).

2. – L'adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 6 agosto 2021 e previa declaratoria d'improcedibilità del gravame introduttivo e del primo atto per MA, ha accolto:

A) il motivo relativo al dedotto contrasto del provvedimento del 15 dicembre 2020 con le decisioni dell'ordinanza cautelare n. 1373/2020 ed alla dedotta violazione dell'art. 21-nonies della l. 7 agosto 1990 n. 241, stante sia l'omesso compiuto riesame della vicenda, sia la mancata esplicazione delle ragioni d'interesse pubblico all'autotutela sulla SCIA n. 114/2019 (senza comparare tale interesse con quello privato, sì da ledere l'affidamento ingenerato), sia il non compiuto esame sull'utilizzo in concreto del solaio quale SLP aggiuntiva produttiva;

B) – la dedotta illegittimità della conferma del provvedimento inibitorio del 16 settembre 2020 sulla SCIA n. 164/2020 (ritenuta illegittima per invalidità della SCIA n. 114/2019);

C) – il motivo relativo al dedotto sostanziale diniego di voltura della SCIA n. 114/2019 perché, a seguito del trasferimento di proprietà, tale attività è vincolata.

3. – Appella quindi in via principale il Comune di Besana in Brianza, col ricorso in epigrafe, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza, per:

D) – l'omessa compiuta disamina dell'ulteriore eccezione d'improcedibilità, proposta con memoria del 6 novembre 2020 e specificata in quella conclusiva del 26 maggio 2021 ed inerente all'effetto evidentemente novativo della SCIA n. 164/2020 in variante essenziale (seppure implicitamente accolta ove il TAR ha ritenuto improcedibile il gravame introduttivo e il primo atto per m-a.), dal che l'incompleta motivazione della statuizione d'improcedibilità anche sul punto, ben chiaro, della sostituzione del vecchio titolo edilizio con quello successivo ad oggetto simile, ma ampliativo ed in variante essenziale del precedente (di fatto rinunciato per le nuove opere di ristrutturazione con

cambio di destinazione d'uso), tanto da superare il *remand* cautelare sulla prima SCIA;

II) – non aver colto, nell'accogliere il ricorso contro gli atti comunali (del 21 settembre e del 15 dicembre 2020) inibitori della SCIA 2020 (per l'invalidità derivata della seconda SCIA del 2020 in relazione alla dichiarata invalidità della SCIA del 2019), che il rigetto delle altre doglianze contro le lacune documentali della medesima SCIA del 2020 era in contrasto col fermo principio secondo cui, se un provvedimento di diniego è sorretto da una pluralità di motivi tra loro autonomi, basta la legittimità anche d'un solo di essi per precludere l'annullamento giudiziale, soprattutto se tali carenze avevano riguardato il mancato riscontro sulla potenzialità edificatoria residua del lotto (in particolare, sulla dotazione di *standard* relativa alla nuova SLP, sulle nuove destinazioni e sulla carenza di parcheggi. ecc.), su cui il TAR ha taciuto, donde l'inutilità del *remand* e l'impossibilità di sorvolare su tali carenze (non documentali, ma progettuali);

III) – lo scorretto giudizio sulla violazione del *decisum* cautelare e sull'uso dei poteri d'autotutela (in particolare, sulla necessità d'una motivazione rafforzata avanti all'interesse del privato ed al suo affidamento), quando invece tali poteri son stati esercitati entro il termine di 18 mesi, insussistente essendo l'assunto per cui il Comune avrebbe impedito l'esecuzione dei lavori (questi erano stati sì approntati, ma non eseguiti al momento dell'autotutela) o non sarebbe stato motivato l'interesse pubblico (cosa non vera, a fronte della documentazione sulla sicurezza dell'opera) rispetto al mero interesse economico del privato, fermo l'erroneo giudizio del TAR sull'irrilevanza dell'aumento della SLP;

IV) – la falsa interpretazione della nota comunale del 20 febbraio 2020, recante non già il diniego o l'inibizione della SCIA del 2019, ma solo la necessità dell'adeguamento documentale mediante la presentazione delle dichiarazioni asseverate, necessarie per legge (non essendo sufficienti quelle della dante causa dell'appellata), ogni soggetto presentatore di SCIA essendo

responsabile di quel che dichiara o intende realizzare (e l'appellata non l'ha fatto);

V) – aver omesso ogni valutazione sulla legittimità o meno dei provvedimenti gravati in primo grado, anche con riferimento all'evidente violazione, da parte del presidente dell'Associazione appellata, dei limiti statutari a lui imposti con la delibera d'acquisto, autorizzandolo a comprare l'edificio al solo fine di culto e non certo ad acquistare un opificio per svolgervi attività produttive o di commercio immobiliare, donde la nullità di quanto dichiarato in SCIA in eccesso di potere rappresentativo ed in violazione dello statuto dell'Associazione stessa.

Appella in via incidentale detta Associazione, censurando la sentenza n. - OMISSIS-/2020, nella parte in cui ne ha respinto l'impugnazione spiegata col 2° atto per motivi aggiunti contro il provvedimento comunale che ha operato «... una nuova valutazione della situazione affrontata con il diniego di voltura (oggetto del ricorso introduttivo) e con l'annullamento della SCIA (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti)...». Sicché «... alcuna utilità può ritrarsi da una pronuncia sul merito di provvedimenti sostituiti dalla nuova valutazione comunale che regola la fattispecie...».

L'Associazione deduce al riguardo:

- 1) – l'erronea considerazione del TAR sul fatto che essa invero ha acquisito ed è voluta subentrare nell'iniziativa avviata dalla -OMISSIS-s.r.l. (SCIA del 28 maggio 2019) per la manutenzione straordinaria del capannone produttivo *de quo*, donde la doverosità della relativa voltura e la permanente attualità dell'interesse attoreo sul punto (anche se non fosse fondata la pretesa sulla SCIA in variante);
- 2) – la conseguente infondatezza delle eccezioni d'improcedibilità del gravame introduttivo e del 1° atto per motivi aggiunti, mal definita nuova SCIA dal Comune ma in realtà mera variante soggettiva dell'iniziativa di -OMISSIS-s.r.l. (tant'è che se ne sarebbero potuti riprendere i relativi lavori, se nelle more del giudizio il Comune non avesse annullato tal SCIA) e, anzi, il riesame comunale è stato confermativo della SCIA, dell'invocata voltura e della

variante, donde l'interesse attoreo pure alla decisione sul merito del gravame e dell'atto per m.a., in modo contraddittorio assorbiti dal TAR quando invece esso in altri capi della sentenza ribadisce tal conferma mera;

3) – l'omessa pronuncia sul gravame introduttivo e del 1° atto per motivi aggiunti, i cui motivi sono riproposti tal quali in questa sede;

4) – la riproposizione pure del 2° atto per motivi aggiunti, le cui censure (proposte contro il riesame statuito con l'ordinanza propulsiva n. 1373/2020) secondo la prospettazione dell'appello principale, sarebbero state implicitamente respinte o assorbite dal TAR, mentre furono di fatto conferma della predetta autotutela.

4. – L'appello principale è, sia pur nei limiti di cui appresso, fondato e va accolto.

Invero, non appare convincente o, comunque, così dirimente il primo mezzo di gravame sull'omessa disamina della relativa ulteriore eccezione d'improcedibilità (memorie comunali in primo grado del 6 novembre 2020 e del 26 maggio 2021). L'appellante Comune ammette che il TAR ha ritenuto improcedibile il gravame introduttivo ed il primo atto per motivi aggiunti grazie appunto all'effetto evidentemente novativo della SCIA n. 164/2020, qual variante essenziale di quella del 2019. Ma tal variante è essenziale nei fatti, quindi indipendentemente da come il TAR ha inteso tal eccezione, in quanto la SCIA del 2020 ha superato l'originario progetto manutentivo del fabbricato industriale in questione, proposto dalla -OMISSIS-s.r.l. L'appellante incidentale, infatti, ha così proposto un intervento ristrutturativo "pesante" con cambio di destinazione d'uso, da imprenditorial-culturale (in tesi, simulato) a religioso-culturale (in tesi, dissimulato).

Non sfugge al Collegio che il TAR, in linea di principio, avrebbe potuto verificare comunque la permanenza dell'interesse dell'Associazione appellata a pretendere, nonostante le sue SCIA con contenuti così diversi tra loro, la reviviscenza, anzi l'attualità della SCIA del 2019. Ma è altrettanto vero che, nei fatti, l'improcedibilità dichiarata dal TAR comunque ha reso inutile ogni

ulteriore questione su tale SCIA, essendo chiara la sostituzione di quest'ultima con quella successiva, proprio per il suo oggetto dissimile, ampliativo ed in variante essenziale del precedente titolo.

Rettamente l'appellante principale osserva come, al di là delle parole e quantunque l'Associazione appellata non abbia intenzione a rinunciare ad alcunché, per un verso la SCIA del 2019 è stata superata per le nuove opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso. Per altro e correlato verso, non ha senso invocare tuttora il *remand* cautelare per l'autotutela su tale SCIA (e, di conseguenza, ogni pretesa alla voltura di essa, doverosa solo *rebus sic stantibus*) a fronte d'un comportamento abdicatorio dell'Associazione stessa, manifestato *sua sponte* con la SCIA 2020.

Quest'ultima non si collega più alla prima, perché non evidenzia certo un'ipotesi progettuale di "variante leggera", come sostenuto dall'appellata.

Affinché la SCIA 2020 fosse stata una variante in senso proprio, sarebbe stato necessario che «... *il progetto di costruzione riguardi uno o più particolari, involgenti solo modifiche qualitative o quantitative di limitata consistenza rispetto al complesso dell'edificio* (cfr. Cons. St., IV, 11 ottobre 2019 n. 6926). Nel caso in esame, le modifiche intervenute riguardano non "uno o più particolari", bensì elementi veramente rilevanti dell'edificio, non certo "di limitata consistenza", tra cui l'ampio soppalco, tale, già da solo e per l'aumento di SLP, da creare un organismo edilizio a due piani del tutto nuovo e differente nella funzione. Anzi, quanto a quest'ultima, la destinazione d'uso a edificio di culto, s'appalesa diversa ed incompatibile con l'uso originariamente impresso al fabbricato industriale, pure ricadente in una zona avente di PRG avente tal specifica funzione produttiva.

Già nelle premesse in fatto s'è riferito sia del sostanziale abbandono del progetto sotteso alla SCIA 2019, sia delle rilevanti differenze (*in pejus*) del progetto della SCIA 2020, il cui carico urbanistico aumenta in relazione all'inserimento sia di ulteriore consistente SLP non produttiva, sia di funzioni residenziali a questa connesse. In tal caso, l'intervento non solo vale come

nuova costruzione (o al più come ristrutturazione edilizia con ampliamento ex art. 10, co. 1, lett. c del DPR 380/2001), ma è comunque soggetto a PDC (o alla SCIA alternativa di cui al successivo art. 23 per le ristrutturazioni “pesanti”), quindi in variante essenziale alla SCIA del 2019.

Si ha dunque, per autonoma scelta dell’Associazione stessa, un caso di variante del tutto autonoma rispetto al progetto originale. Al di là delle frasi falsamente intese dall’appellante incidentale come “confermative”, tal conferma del 2020 al più sta solo nel ripudio comunale del nuovo progetto, non diversamente da quanto accaduto verso la SCIA 2019, sia pur per ragioni diverse ed infungibili. La SCIA 2020, dunque, viene evidentemente a sostituire il primo titolo in ordine cronologico, giacché, per il principio di certezza del diritto urbanistico, una proprietà edilizia non può esser coinvolta da due pratiche edilizie contestuali o di fatto contemporanee. E ciò soprattutto se entrambe esprimano, per identiche porzioni consistenze, destinazioni e progettazione edilizia differenti e inconciliabili.

5. – Non è condivisibile quanto sostiene l’appellata Associazione, sia in memoria che nel gravame incidentale, poiché la sopravvivenza della SCIA 2019 si sarebbe potuta determinare solo nel caso d’una “variante leggera”. Questa, però, si sarebbe dovuta sostanzialmente collegare al progetto originario in un rapporto di complementarietà e accessorietà, non già, come nel caso in esame, in un caso di ristrutturazione “pesante”, ossia una vera e propria variante “essenziale”, per la quale sarebbe occorsa non una mera SCIA, ma un altro titolo edilizio.

Va condiviso anche il secondo mezzo del gravame principale, poiché il rigetto delle altre doglianze contro le lacune documentali della medesima SCIA del 2020 era in contrasto col fermo principio secondo cui, se un provvedimento di diniego è sorretto da una pluralità di motivi tra loro autonomi, basta la legittimità anche d’un solo di essi per precludere l’annullamento giudiziale. La questione è di sostanza: non basta soffermarsi, come fa il TAR, sui provvedimenti inibitori del Comune senza pronunciare sulle carenze

documentali (e progettuali) della SCIA 2020. Tanto soprattutto se queste ultime avevano riguardato non solo la nuova opera in sé, ma il mancato riscontro sulla potenzialità edificatoria residua del lotto e, in particolare, sulla dotazione di *standard* relativa alla nuova SLP, sulle nuove destinazioni e sulla carenza di parcheggi, ecc. Non è chi non veda, in tal caso, quanto fosse necessaria, in una col titolo diverso dalla SCIA, pure una variante urbanistica per mantenere il nuovo edificio *in situ*. In assenza della quale si dimostra, pertanto, pienamente giustificato il provvedimento inibitorio del 6 ottobre 2020.

Dal che l'inutilità del *remand* e l'impossibilità di sorvolare su tal carenze (non documentali-formali, ma progettuali), al fine di mantenere l'ubicazione attuale dell'edificio di culto. Infatti, da un lato, l'omessa valutazione in primo grado delle predette carenze, non inibisce il Comune a pretendere che l'opera s'inserisca armoniosamente nella zona mediante il rispetto degli *standard* per gli edifici di culto. Dall'altro, è parimenti evidente l'effetto nocivo di tal omessa pronuncia, che creerebbe un corto circuito di dinieghi-fotocopia e nuove impugnazioni (od ottemperanze), giacché il cambio di destinazione d'uso comunque imporrà, per legge ed anche in sede di riesame, l'adeguamento della situazione della zona alla realizzazione, altrimenti distonica e privilegiata, dell'opera sulla scorta e nella stretta osservanza di regole urbanistiche non toccate dal *decisum* di primo grado.

Non pare sussistere realmente, donde l'accoglimento pure del terzo motivo d'appello, un serio pregiudizio economico, a causa dell'operato del Comune, in ragione del rischio di dover demolire opere già eseguite. In disparte la tempestività dell'autotutela sulla SCIA (il cui termine va calcolato dall'effettiva cognizione del Comune sull'incompletezza documentale), non è necessario effettuare la comparazione degli interessi pubblici e privati in sede d'autotutela, né attendere pronunce della AGO in sede penale in caso di falsità o erroneità, o meno, delle dichiarazioni rese dall'Associazione per la costruzione di quel che è un edificio di culto coi suoi annessi in un contesto

inidoneo. E ciò vale come per ogn'altra opera edilizia privata, per la quale i relativi lavori edilizi non siano stati avviati o abbiano avuto solo un principio d'esecuzione (come nella specie).

E poiché la SCIA è un atto di parte e non un provvedimento della P.A., non irragionevole si mostra la richiesta comunale, in sede di voltura d'una SCIA proposta dal dante causa del soggetto odierno interessato (l'Associazione), di un'integrazione documentale da parte di quest'ultimo. E ciò, invero, affinché, stante la viciniorità della prova a questo e per un minimo di leale collaborazione con la P.A. vigilante, si dimostri almeno la continuità dell'interesse sulla realizzanda opera secondo la consistenza e lo scopo descritti nel progetto originario.

Il quinto motivo, sempre dell'appello principale, s'appalesa invece alquanto pretestuoso, giacché una cosa è la legittimazione del legale rappresentante dell'Associazione all'acquisto d'un edificio, ben altro sono le competenze spendibili nei procedimenti edilizi ed in quelli strettamente connessi all'uso del bene (nella specie, l'autorizzazione dei VF).

6. – Va rigettato poi il primo motivo del gravame incidentale (in realtà la riproposizione del primo motivo di ricorso al TAR), con riguardo al flebile, se non nullo pregiudizio per le opere di cantiere, come s'è detto dianzi.

L'insistenza dell'appellante incidentale, da un lato, a ritenere le due SCIA *de quibus* come se fossero sostanzialmente identiche o al più la seconda mera variante della prima (di talché sfugge al Collegio la ragione e la concreta utilità giuridica della seconda) e, dall'altro lato, a mantenere il progetto -OMISSIS- dissimulando con la seconda SCIA un intervento del tutto ristrutturativo, s'appalesa pretestuoso. Vero è che esiste la categoria giuridica dell'interesse morale che inibisce l'automatica consumazione dell'interesse protetto ed azionato, ma tal categoria, che descrive la sopravvivenza attuale di un'esigenza di protezione, non è *in re ipsa*, se no il processo trascenderebbe in un accertamento di legittimità oggettiva, quindi di controllo sulla funzione amministrativa. Siffatta categoria va dimostrata in concreto e con un rigore

logico altrettanto preciso quanto quello che serve a questo Giudice per dichiarare estinto un interesse non più produttivo beni della vita. Da condividere è allora la statuizione del TAR, laddove richiama, nel descrivere le vicende inerenti alla successione della SCIA 2019 da parte della SCIA 2020, la sopravvenuta improcedibilità di quella a cagione di questa, ribadendo il principio per cui *«...l'adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già (impugnato)... ma costituisca (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all'annullamento di quest'ultimo...»*. Non basta al riguardo predicare, come vuol l'appellante incidentale, l'esistenza di un interesse risarcitorio, che è interesse non morale ma consustanziale a quello impugnatorio, giacché la pretesa risarcitoria, di regola non disgiunta dall'accertamento della fondatezza della domanda di impugnazione, anche se non contestuale a quest'ultima va comunque descritta nei suoi essenziali tratti, se non è meramente defatigatoria.

Il secondo motivo incidentale si appunta contro l'improcedibilità del gravame introduttivo e del 1° atto per motivi aggiunti, ma è infondato in quanto replica la doglianza in ordine al mantenimento della SCIA 2019. E ciò nonostante le citate sopravvenienze e l'incongruente volontà dell'appellante incidentale di mantenere il progetto -OMISSIS-su un rifacimento del capannone da quest'ultima impresa pensata per un rinnovato uso produttivo e non certo culturale, onde non mette più conto parlarne.

Lo stesso dicasi per il terzo motivo del gravame incidentale, in quanto l'Associazione appellata non tien conto della circostanza che, per gli scopi da essa perseguiti, la SCIA 2019 fosse inadeguata e tale da imporre a tal sodalizio la necessità d'un nuovo titolo edilizio. Per vero il Comune lamenta, ed a ragione, che falsa interpretazione, da parte dell'appellante incidentale, della propria nota del 20 febbraio 2020. Questa ha recato non diniego o l'inibizione

della SCIA 2019, ma solo la necessità dell'adeguamento documentale mediante la presentazione delle dichiarazioni asseverate necessarie per legge, non potendo più valere quelle della dante causa dell'Associazione stessa. Poiché ogni soggetto presentatore di SCIA (o, nella specie, d'altro e più acconcio titolo edilizio), è responsabile di quel che dichiara o intende realizzare e considerato che l'Associazione, pur richiesta, non l'ha fatto, scolora ogni questione sulla tempestività, o meno, dell'esercizio comunale dei poteri ex artt. 19 e 21-nonies della l. 241/1990, avendo il Comune chiesto quel che il sodalizio non ha fornito.

Il quarto motivo, riproduttivo del 2° atto per MA rivolto contro il giudizio dell'annullamento della SCIA 2020, sì di conferma ma per carenze documentali non meramente confermativo di quella del 2019, non convince, né supera l'intervento del Comune. In realtà tal "annullamento" (a ben vedere, l'atto inibitorio ex art. 19, co. 3, I per. della l. 241/1990 ed ai sensi degli artt. 22 e 23, co. 6 del DPR 6 giugno 2001 n. 380), da non confondersi col caso di cui all'art. 19, co. 4, è stato rivolto a privare la SCIA 2020 d'ogni automatico effetto sì favorevole in capo all'Associazione, sebbene elusivo dell'obbligo di questa di munirsi del titolo edilizio specifico per l'intervento che avrebbe voluto realizzare. Né ha gran senso l'invocato affidamento, del tutto insussistente anzitutto per il breve tempo occorso tra l'autonoma e sostitutiva SCIA n. 164/2020, che ha previsto rilevanti modifiche strutturali ed interne all'ex-capannone (21 settembre 2020) ed il provvedimento inibitorio del 6 ottobre 2020 e, poi, per l'autonoma volizione dell'appellante incidentale di proporre tal seconda e nuova SCIA. In secondo luogo, erra a ritenere rilevanti a tal fine l'inizio, accertato dalla Polizia locale, di lavori nel capannone fin dall'agosto 2020, quindi evidentemente non titolati, perché non di edilizia libera.

Quanto alle sorti della SCIA 2019, di cui si occupa anche il quinto motivo, esse non mutano sol perché dedotte in appello incidentale, sia per l'irriducibile differenze tra le due SCIA, sia per aver detta Associazione sua

sponte proposto la SCIA 2020, sia per il conseguente abbandono, di diritto sostanziale, di quella precedente.

7. – In definitiva, l'appello principale va accolto nei sensi fin qui visti, mentre quello incidentale è da rigettare, con conseguente conferma (solo) *in parte qua* dell'impugnata sentenza. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sul ricorso NRG 8549/2021 in epigrafe, accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarati improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, respinge integralmente i secondi motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado.

Condanna l'Associazione appellata al pagamento, a favore del Comune appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 8.000,00 (Euro ottomila/00), oltre IVA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 marzo 2022, con l'intervento dei Magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.